

Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2004 modificato)

dell'8 giugno 2005

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 2005²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 13 aprile 2005 (Programma d'armamento 2004 modificato).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 409 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d'armamento, difesa».

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 6 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer
Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 8 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101
² FF 2005 2435

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Crediti d'impegno fr.
– Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni	268 000 000
– Logistica	11 000 000
– Protezione e mascheramento	35 000 000
– Effetto delle armi (parte relativa all'istruzione)	95 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2004 modificato	409 000 000